

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2412

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, FARIGU, PIRO, LA GLORIA, LANDI

Introduzione dell'articolo 10-*bis* della legge 4 agosto 1977, n. 517, in materia di statizzazione delle istituzioni scolastiche specializzate per gli alunni sordomuti

Presentata il 17 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al fine di permettere la piena applicazione dell'articolo 10 della legge n. 517 del 1977, concernente norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico, e per ottemperare alla risoluzione del Consiglio dei Ministri della pubblica istruzione della Comunità europea, approvata il 31 maggio 1990, riteniamo di sottoporre all'attenzione dei colleghi l'importante aspetto che riguarda gli alunni minorati, proponendo pertanto una modifica alla legge in questione.

Non a caso la citata risoluzione sostiene giustamente, tra l'altro, che la completa integrazione nel sistema di istruzione tradizionale dovrebbe essere rite-

nuta una scelta prioritaria in tutte le situazioni appropriate e tutti gli istituti scolastici dovrebbero essere in grado di rispondere alle esigenze di allievi e studenti minorati.

Il fatto di assicurare il livello qualitativo più elevato possibile di istruzione agli allievi minorati nell'ambito del sistema di istruzione tradizionale dev'essere considerato come un elemento importante e fondamentale della promozione, dell'integrazione e dell'autonomia degli individui minorati.

L'attività delle scuole e dei centri specializzati per bambini e giovani minorati dovrebbe essere considerata complementare a quella del sistema scolastico normale. Essa dovrebbe tenere in debito

conto le esigenze individuali dei bambini, dei giovani e dei loro genitori, nonché le scelte scolastiche operate in base ad un'informazione esauriente sulle possibilità esistenti.

Inoltre le capacità tecniche e i metodi educativi sviluppati nei sistemi speciali di insegnamento dovrebbero essere messi a disposizione del sistema di istruzione tradizionale a beneficio dei bambini e

dei giovani con particolari difficoltà che vengono istruiti nell'ambito di tale sistema.

Da quanto precede per meglio attuare questa risoluzione si è ritenuto doveroso ed opportuno proporre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Si auspica una rapida discussione ed approvazione della proposta presentata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 4 agosto 1977, n. 517, è inserito il seguente:

« ART. 10-*bis*. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a conferire, con proprio decreto, l'autorizzazione all'esercizio di istituti scolastici specializzati per non udenti, con le stesse competenze di quelli disciolti o soppressi a norma dell'articolo 10. Il Ministro della pubblica istruzione esercita il controllo e la vigilanza su tali istituti.

2. I provveditorati agli studi, gli enti locali e le associazioni dei non udenti interessate, provvedono alla gestione delle direzioni didattiche e dei professori di attività educative ».

ART. 2.

1. L'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, è abrogato.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti già previsti per il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.